

2018



News Letter

03

28/02/2018

Roma, 28 febbraio 2018

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 03-2018 del 28 febbraio 2018.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.*
- *Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Intra.*
- *Semplificazione elenchi INTRA presentati per finalità statistiche.*
- *Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in ambito EMCS.*
- *Sistema "customs decision" – perfezionamento passivo nel settore tessile e calzaturiero.*
- *Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM. Nuove regole di compilazione.*
- *Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13-01-2018/12-07-2018).*
- *Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.*
- *Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Osservatorio Dogonale

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Dogonale	
Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.	2
Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Intra.	3
Semplificazione elenchi INTRA presentati per finalità statistiche.	3
Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in ambito EMCS.	4
Sistema "customs decision" – perfezionamento passivo nel settore tessile e calzaturiero .	5
Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM. Nuove regole di compilazione.	6
Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13-01-2018/12-07-2018)	6
Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.	7
Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.	8
Provvedimenti europei.	9



Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.

sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22 febbraio 2018 è stato pubblicato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio, l'Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali. Per l'Italia sono abilitati tutti gli uffici doganali. L'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio è invece stato pubblicato nella GU UE C 71 del 24.2.2018.

↳ L'elenco degli uffici doganali è disponibile al seguente [link](#)

↳ L'elenco delle autorità per il rilascio licenze è disponibile al seguente [link](#)



Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Intra.

Con la Nota congiunta dell'Agencia delle Dogane, Agenzia delle Entrate ed ISTAT Prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018, vengono apportate alcune modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (Intrastat). Viene di conseguenza modificato l'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, il quale è sostituito dall'Allegato accluso alla determinazione in commento.

Le disposizioni della determinazione Prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018 si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

↳ La Nota congiunta è disponibile al seguente [link](#)

Semplificazione elenchi INTRA presentati per finalità statistiche.

La Nota Prot. 18558/RU del 20 febbraio 2018, dopo aver ricordato che la Determinazione prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018, adottata in concerto con l'Agencia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, ha sostituito l'Allegato XI alla Determinazione prot.n.18979/RU del 19 febbraio 2015, contenente le istruzioni per l'uso e per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti da un soggetto passivo IVA, precisa che l'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017, prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agencia delle Dogane gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. Modelli INTRA).

Di seguito al provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate, prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, si è reso necessario modificare le istruzioni di compilazione dei modelli INTRA. La nota evidenzia che l'intervento legislativo in materia è stato,



nel suo complesso, finalizzato alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure ed al miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi.

Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l'impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.

Ciò premesso, la nota riepiloga le novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018, per le quali si rimanda al provvedimento dell'Agenzia delle Dogane.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Digitalizzazione accise. Nuovi controlli in ambito EMCS.

Con Comunicato del 25/01/2018, l'Agenzia delle Dogane informa che a decorrere dal 13 febbraio 2018, nelle operazioni di immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da Paesi Terzi, hanno conservato l'origine unionale, andrà obbligatoriamente essere indicato nella casella 34 "Paese di origine" del DAU, il codice "EU" anziché il codice ISO del singolo Stato Membro. Tale modifica è funzionale alla sola indicazione del paese di origine della merce nella pertinente casella del DAU ma, in nessun caso, può intendersi presupposto sufficiente per il riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria soggetta alla verifica dei requisiti previsti dall' art. 203 CDU e subordinata alla puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 "Regime" del DAU.

Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rileveranno eventuali incongruenze nella compilazione della casella 34 "Paese di origine" del DAU, che saranno segnalate con apposito messaggio di errore a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.

L'attivazione dei controlli di cui sopra rientra nel piano di attività finalizzato al miglioramento della qualità dei dati. La nuova funzionalità inoltre favorirà la compliance degli operatori economici riducendo gli errori che potrebbero comportare ritardi e/o sanzioni nella fase di sdoganamento.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Sistema "customs decision" – perfezionamento passivo nel settore tessile e calzaturiero.

Con la Nota Prot. 13217 del 5/02/2018, l'Agenzia delle Dogane, nel richiamare la nota prot. n.707 del 10.01.2018 con la quale sono state segnalate difficoltà nell'utilizzo del sistema delle "Customs decision" nel rilascio di autorizzazioni di perfezionamento passivo riguardanti i settori tessile e calzaturiero, informa della difficoltà, da parte di alcuni operatori, di fornire i dati relativi alle merci da vincolare al regime richiesti dal nuovo sistema CDS attraverso l'apposito allegato previsto nella nota prot. n.109580 del 29.09.2017 della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione. Tale modulo consente di sopperire alla mancanza rilevata nelle schermate relative all'istanza/decisione circa il dato della quantità per le autorizzazioni di perfezionamento attivo e passivo, in attesa che il sistema CDS sia adeguato alla normativa sopra citata.


In merito alla specifica questione sollevata dagli operatori l'Agenzia osserva che, mentre con la precedente normativa non era previsto un preciso obbligo di fornire il dato relativo alla quantità ed era stato pertanto possibile introdurre con la circolare n.55/D del 20.08.2002, una deroga per il settore tessile e calzaturiero, le vigenti

disposizioni ed, in particolare, l'allegato A sopra citato, prescrivono come obbligatori i dati relativi a quantità e valore. Per quanto riguarda, invece, il codice NC delle merci da vincolare al regime, il suddetto allegato richiede di fornire le prime quattro cifre della nomenclatura combinata, come già ribadito dalla circolare n.1/D del 30.01.2018.

Gli operatori dovranno, quindi, indicare nell'istanza la quantità e il valore che presumono necessari per l'attività da svolgere. Qualora non sia possibile approssimare con ragionevole attendibilità tali elementi, è consentito indicare nella domanda i quantitativi/valori più ampi rispetto a quelli che si renderanno effettivamente necessari, oppure richiedere autorizzazioni con una durata più breve in modo da poter meglio calibrare gli stessi fattori alle effettive necessità di produzione. Inoltre, le autorizzazioni in corso di validità possono essere modificate nei campi relativi alle voci doganali, alle quantità e al valore nel caso in cui quanto preventivato non risulti adeguato alla produzione.

L'Agenzia precisa inoltre che non è possibile utilizzare per tale tipo di attività l'autorizzazione in forma semplificata prevista dall'art.163 Reg.to UE n.2446/2015 trattandosi di operazioni che si svolgono in maniera costante e che richiedono nella fase istruttoria l'esame di tutta una serie di elementi necessari (tasso di rendimento, le schede tecniche, i contratti ecc.) per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



siderurgici (Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670) [SEP]

. l'indicazione dell'origine unionale di merci importate da paesi terzi [SEP]

. l'indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

La Nota è disponibile al seguente [link](#)

Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM. Nuove regole di compilazione.

Con la nota prot. 16696 RU del 9 febbraio 2018, l'Agenzia delle Dogane aggiorna la nota prot. 7949/RU con la quale erano state impartite istruzioni relative all'introduzione di nuove regole di compilazione del tracciato del messaggio IM e dei correlati nuovi controlli on-line volti a favorire la compliance. A seguito dell'emanazione della predetta nota sono giunte all'Agenzia numerose richieste di chiarimento da parte di associazioni ed operatori economici in merito alla corretta modalità di compilazione della casella 2, segnalando nel contempo difficoltà operative nell'adeguamento dei propri sistemi. La nuova nota sospende temporaneamente, sino a nuove istruzioni, l'obbligatorietà della compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e dei relativi sottocampi del tracciato del msg. IM. Nelle more della definizione di tali istruzioni, l'Agenzia conferma l'avvio, a partire dal 13 febbraio 2018 dei nuovi controlli automatizzati riguardanti:

. l'indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l'importazione di determinati prodotti



Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13-01-2018/12-07-2018)

Con la nota prot. 18679/R.U. del 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Dogane comunica il consueto aggiornamento semestrale del saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni. Il nuovo tasso, stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'1 febbraio 2018, adottato d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2018, viene fissato nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2018 al 12 luglio 2018. Come già anticipato nella

nota prot. n. 39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse di cui all'art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art. 86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)

↳ Il Decreto MEF è disponibile al seguente [link](#)



Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

La Commissione Europea ha raccolto in un Codice le disposizioni precedentemente contenute nel Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. Si ricorda che tale Regolamento fu adottato dall'UE come forma ritorsiva a seguito del rifiuto da parte degli Stati Uniti di modificare la legge nota come "Byrd Amendment" (cd.

CDSOA, ossia "Continued Dumping and Subsidy Offset Act"). In sostanza il regolamento ha introdotto un dazio doganale ad valorem supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA a partire dal 1° maggio 2005. Il "Byrd Amendment" dà infatti facoltà al governo americano di distribuire su base annua gli introiti derivanti dai dazi antidumping e compensativi percepiti, tra i produttori americani danneggiati da tale pratica, di fatto avvantaggiandoli rispetto ad altri competitors stranieri, dato che si tratta in sostanza di una forma di sussidio che il governo americano disporrebbe nei confronti di tali imprese. Nonostante l'OMC abbia dichiarato il 27 gennaio 2003 tale norma contraria agli obblighi assunti dagli USA nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione Mondiale del commercio (OMC), la legge non è stata mai abrogata o modificata.

La riorganizzazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 673/2005 in una versione codificata si è resa necessaria a seguito delle numerose e sostanziali modifiche subite nel corso del tempo da parte di tale Regolamento, per finalità di maggiore chiarezza e di razionalizzazione.

↳ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

: il Regolamento in oggetto apporta modifiche ad alcuni degli Allegati del Regolamento (UE) n. 978/2012, ed in particolare all'allegato V (elenco dei prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime generale SPG), all'Allegato IX (elenco dei prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo). Le modifiche tengono conto delle ultime modifiche alla nomenclatura combinata («NC»), quale stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 40 del 13.02.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica l'allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0181&from=IT>

• **Nella GU UE C 55 del 14.02.2018 sono state pubblicate:**

- Modifiche alle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (2018/C 55/04)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0214\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0214(01)&from=IT)



• **Nella GU UE L 42 del 15.02.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/216 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0216&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2018) 713]

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0218&from=IT>

• **Nella GU UE C 57 del 15. 2.2018 è stata pubblicata:**

- La Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2019 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2019 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0215\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0215(02)&from=IT)

• **Nella GU UE C 58 del 15. 2.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 5 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano



alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DP0124&from=IT>

• **Nella GU UE L 43 del 16. 2.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/220 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0220&from=IT>

• **Nella GU UE L 44 del 16.2.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0196&from=IT>

• **Nella GU UE L 45 del 17.2.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 del 23.11.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2179R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2179R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE C 64 del 20.2.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America



[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0220\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0220(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 49 del 22. 2.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/260 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0260&from=IT>

• **Nella GU UE C 67 del 22.2.2018 è stato pubblicato:**

- L'Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0222\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0222(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 51 del 23.2.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/267 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0267&from=IT>

- La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2018)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0049R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0049R(01)&from=IT)



• **Nella GU UE C 71 del 24.2.2018 è stato pubblicato:**

- Elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali, pubblicato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_071_R_0005&from=IT